

RG 175/16

Geom SA/15

Sent 1632/15



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Bari

Sezione Famiglia Civile

nella seguente composizione:

dott. Filippo Labellarte

- Presidente - relatore

dott.ssa Polemio Anna Maria Rosaria

- Consigliere

dott.ssa Di Fonso Silvia

- Giudice Ausiliario

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 23.11.2018 nel procedimento iscritto col n. 175/2016 R.G., promosso da

██████████, nato a ██████████ il ██████████ ed ivi residente alla Via ██████████ n. ██████████ (c.f. ██████████), rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████ elettivamente domiciliato presso il suo studio in ██████████ alla via ██████████ n. ██████████, come da mandato in atti.

Attore

Contro

██████████, nata a ██████████ (Germania) il ██████████ e residente in ██████████ in ██████████ (c.f. ██████████), rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ elettivamente domiciliata presso il suo studio in ██████████, giusta mandato in atti.

Convenuta

Con la partecipazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

All'udienza del 23.11.2018 la causa è stata riservata per la decisione con i termini del 190 c.p.c., previa acquisizione delle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari e di quelle precisate dalle parti.

Con atto di citazione notificato il del 26.1.16, [REDACTED] conveniva [REDACTED] sopra generalizzati, al fine di sentire dichiarare agli effetti civili ed esecutiva nell'ordinamento italiano, la sentenza emessa fra i Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] emessa dal Tribunale ecclesiastico Regionale Pugliese in data [REDACTED] ratificata il [REDACTED] e asseritamente resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

All'uopo, premettevano di aver contratto matrimonio, celebrato in Germania il giorno [REDACTED], e che il relativo atto era stato trascritto in Italia, nel registro degli atti di matrimonio del Comune di [REDACTED], nell'anno [REDACTED], atto n. [REDACTED], Parte [REDACTED], Serie C.

Deducevano che il Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, con sentenza del [REDACTED] ratificata il [REDACTED], aveva dichiarato la nullità del predetto matrimonio per "grave difetto di discrezione di giudizio da parte della convenuta circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente"

Pertanto, l'odierno attore, concludeva affinché questa Corte dichiarasse l'inefficacia in Italia della sentenza emessa *inter partes* dal ridetto Tribunale Ecclesiastico, asseritamente divenuta esecutiva, ordinando all'Ufficiale Civile del Comune di [REDACTED] di effettuare le annotazioni prescritte dalla legge.

La convenuta si opponeva a detta richiesta e con comparsa di costituzione, eccepiva una serie di eccezioni, fra cui quella concernente la asserita non delibabilità della sentenza per contrarietà all'ordine pubblico in quanto i due coniugi avrebbero convissuto dopo il matrimonio per più di 3 anni.

Veniva acquisito il parere, come da nota del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, il quale non si opponeva all'accoglimento della domanda.

All'udienza del 23.09.2016, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini del 190 c.p.c.

Successivamente, con ordinanza interlocutoria depositata il 18.1.2017, a scioglimento della



succitata riserva del 23.09.2016, questa Corte, avendo riscontrato l'assenza del decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, rimetteva la causa al ruolo invitando parte attrice a depositare il predetto documento e rinviando la causa all'udienza del 10.3.2017

All'udienza del 10.3.2017, parte attrice non ottemperava al provvedimento del giudice e chiedeva un nuovo rinvio per acquisire il decreto di esecutività *de quo*; per contro, parte convenuta reiterava la richiesta di rimessione in termini per il deposito delle memorie conclusionali, richiesta già formulata con separata istanza del 24.11.2016, e supportata dalle ricevute di accettazione PEC.

Inoltre, parte convenuta, rimarcava la circostanza della mancata produzione del decreto di esecutività *de quo*; per contro, parte convenuta, rimarcava la circostanza della mancata produzione del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica, indispensabile ai fini del *thema decidendum*.

Con PEC del [REDACTED], gli avv. [REDACTED], comunicavano al sig. [REDACTED] la loro rinuncia al mandato professionale, invitandolo a munirsi di nuovo difensore.

All'udienza del 9.3.2018, la causa veniva rinviata per consentire alla parte attrice la nomina di un nuovo difensore.

All'udienza del 27.4.2018, si costituiva, per la parte attrice il nuovo difensore [REDACTED].

Alla predetta udienza il nuovo difensore chiedeva un rinvio per esaminare il fascicolo.

La Corte si riservava.

Con riguardo alla richiesta di rimessione in termine relativamente al deposito delle comparse conclusionali, formulate da parte convenuta, la stessa ha trovato accoglimento con ordinanza e con la stessa veniva fissata la prosecuzione del giudizio alla udienza del 23.11.2018 per la precisazione delle conclusioni.

La Corte si riservava, con assegnazione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c.

La sentenza ecclesiastica non può essere dichiarata esecutiva in Italia, per plurime ragioni.

Invero, il matrimonio dichiarato nullo dalle sentenze ecclesiastiche è stato celebrato, col rito canonico (non concordatario) nella Parrocchia di St. [REDACTED] in [REDACTED] [REDACTED] (Repubblica Federale Tedesca), il [REDACTED] luglio [REDACTED] ed è stato celebrato, nella stessa data, anche il matrimonio col rito civile tedesco, matrimonio, quest'ultimo, trascritto in Italia, nel registro degli atti di matrimonio di [REDACTED], nell'anno [REDACTED], atto n. [REDACTED], Parte [REDACTED] Serie C, nella parte e



serie destinati alla trascrizione dei matrimoni celebrati all'estero, ai sensi dell'allora vigente art. 125 del R.D. n. 1238 del 1939.

Che si tratti di matrimonio civile contratto all'estero, e trascritto, lo si ricava dal fatto che l'estratto dell'atto di matrimonio del Comune di ~~XXXX~~ non menziona la avvenuta celebrazione del matrimonio ad opera di un Ministro del Culto Cattolico in Parrocchia.

Infatti, l'art. 125 del R.D. n. 1238 cit., stabilisce che, Nella serie A, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso Comune davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, in conformità degli articoli 9 della legge 27 maggio 1929, n. 847 e 10 della legge 24 giugno 1939, n. 1159.

Invero, l'art. 9 della legge 27 maggio 1929, n. 847, stabilisce che l'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni: il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi; il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori; la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa; il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio; - il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.

Peraltro, i Patti Lateranensi, ovviamente, non possono trovare applicazione nei rapporti tra lo Stato tedesco, la città del Vaticano, e lo Stato italiano.

Ciò posto, si pone, allora il quesito circa la possibilità – a fronte della mancata produzione dello *exequatur* del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica¹ – di delibare, comunque, la sentenza straniera ecclesiastica, ai sensi della legge n. 218 del 1995, artt. 67 e ss.

Infatti, in ogni caso, la Cassazione, con sentenza 15/01/2009, n. 814, *ex plurimis*, ha stabilito che, in materia di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal tribunale ecclesiastico, il decreto col quale il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica rende esecutiva tale sentenza non costituisce un presupposto processuale, bensì una condizione dell'azione; ha aggiunto che, è necessario il deposito del decreto, per lo meno nel momento in cui la lite viene decisa.

Ciò posto, la parte convenuta si è opposta alla richiesta di delibazione della sentenza ecclesiastica, non già in base ai Patti Lateranensi, bensì sulla base della legge n. 218 del 1995, sul diritto

¹ La mancata produzione, è pacifica, ed è pacifico che non si sia provveduto al deposito, neppure dopo l'ordinanza interlocutoria di questa Corte che ha invitato il ricorrente al deposito. Invero, l'indice della produzione attorea, con attestazione del cancelliere in data 4/2/2016, riporta interlineato il doc. n. 4), relativo al decreto di esecutività, emesso dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Pertanto, ai sensi degli artt. 46, 2° comma (secondo cui "Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata") e 74, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione del c.p.c., il predetto certificato non risulta depositato, né è materialmente in atti.

applicabile ai matrimoni canonici, sia per quanto recita l'art. 2, primo comma, della suddetta legge, sia perché il rinvio fatto nell'Accordo del 1984 alle norme del codice di procedura civile deve intendersi come un rinvio fisso, e non mobile, per cui non può essere mutato da una convenzione successiva (una legge ordinaria di grado inferiore rispetto alla norma pattizia) senza creare delle discutibili o ingiustificate incertezze relative a tale regime giuridico; - infatti, diversamente da quanto *ex adverso* ritenuto, il richiamo effettuato dal Protocollo Addizionale al punto 4) all'Accordo del 1984 deve intendersi come rinvio materiale con la conseguenza che il contenuto degli artt. 796 e 797 c.p.c. deve essere ritenuto vigente a nulla rilevando la successiva abrogazione nell'ordinamento statale; - ulteriore conferma dell'inapplicabilità della legge 218/95 alle sentenze ecclesiastiche è previsto dal D.P.R. 396 del 2000 (Regolamento e revisione dello Stato Civile) che rinvia, all'art. 63 lett. h), esplicitamente all'Accordo del 1984.

Orbene, rileva questa Corte, che detti rilievi e dette argomentazioni della difesa della convenuta - in disparte il profilo riguardante la sussumibilità della nuova domanda attorea come *emendatio libelli*, o come *mutatio libelli* - sono esatti.

Invero, ai sensi dell'art. 8, comma 2 lett. c) dell'Accordo di modifica del Concordato lateranense e dell'art. 64 lett. g della legge n. 218 del 1995, nei rapporti tra Stato e Chiesa, trova ancora applicazione il concordato, avendo l'art. 2 di quest'ultima legge lasciato immutata l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia (Cass. civ., Sez. I, 02/08/2007, n. 16999).

Ancora, "*L'entrata in vigore del nuovo sistema del diritto internazionale privato (di cui alla legge 31 maggio 1995 n. 218) non ha inciso nella materia concordataria e in particolare non ha importato l'abrogazione del sistema, determinato dall'accordo Italia-Santa Sede del 18 febbraio 1984 e recepito nell'ordinamento dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 121 del 1985 per la dichiarazione di efficacia delle sentenze di nullità pronunciate da tribunali ecclesiastici*" (Cass. civ., Sez. I, 20/11/2003, n. 17595).

Va, altresì, evidenziato che "*La dichiarazione di efficacia nell'ordinamento dello Stato delle sentenze di nullità del matrimonio concordatario emesse da un tribunale ecclesiastico è subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti cui l'art. 797 cod. proc. civ. condiziona l'efficacia delle sentenze straniere in Italia, tra i quali, il passaggio in giudicato della sentenza secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata. Tale requisito sussiste quando il matrimonio concordatario sia stato dichiarato nullo con sentenza di prima istanza dal tribunale ecclesiastico regionale, confermata con decreto di ratifica dal tribunale ecclesiastico d'appello ed infine dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in conformità delle leggi canoniche*" (Cass. civ., Sez. I, 22/05/2014, n. 11416).

Pertanto, comunque si voglia inquadrare la questione, l'assenza del decreto di esecutività del

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, impedisce la delibabilità della sentenza, atteso che la sua esecutività, costituisce presupposto indefettibile, per qualunque tipo di delibazione.

A ciò va aggiunto che la difesa dell'attore, pur avendo dedotto che in Germania le parti hanno contratto un matrimonio religioso non concordatario, non ha affatto considerato che l'atto di matrimonio trascritto in Italia, presso il Comune di [REDACTED], non è il matrimonio religioso, bensì quello civile, contratto nello stesso giorno.

Le domande proposte, e cioè, sia quella originaria di delibazione di sentenza ecclesiastica, sulla base della normativa concordataria, sia quella, mutata, di delibazione di sentenza straniera, ai sensi della legge n. 218 del 1995, e, o, degli abrogati artt. 797 e ss. c.p.c., vanno dichiarate inammissibili.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

A tale proposito, va rilevato che, in corso di causa, con istanza dell'8/5/2018, il nuovo difensore di [REDACTED] ha chiesto a questa Corte di revocare il provvedimento del [REDACTED], con il quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, ha ammesso [REDACTED] al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in relazione al presente procedimento di delibazione, adducendo che sarebbero venute meno le condizioni per l'ammissione al beneficio, o meglio, asserendo che il provvedimento ammissivo non avrebbe dovuto essere ammesso, *ad origine*, in ragione delle dichiarazioni asseritamente mendaci, rese da [REDACTED], in sede di istanza di ammissione.

Allegati all'istanza di revoca, depositata telematicamente, vi sono una serie di documenti, anch'essi depositati con le medesime modalità.

Le norme di riferimento, sono gli artt. 127 e 136 del D.P.R. n. 115 del 2002, i quali, rispettivamente, così recitano.

Art. 127 *(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio)*

1. *Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.*
2. *Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi.*
3. *Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125.*

4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza".

Art. 136 "(Revoca del provvedimento di ammissione)"

1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva".

Orbene, rileva questa Corte che il sistema delineato dal D.P.R. n. 115 del 2002, (T.U. sulle spese di Giustizia), non prevede che una parte privata, diversa da quella ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, possa impugnare o contestare il decreto di ammissione.

Invero, l'art. 170 del citato T.U., disciplina l'opposizione al decreto di pagamento dei compensi, attribuendo la relativa legittimazione al beneficiario, alle parti processuali, compreso il pubblico ministero, e detta disposizione, pur configurata al fine di regolare le opposizioni proposte avverso i decreti di pagamento, secondo la Cassazione, deve intendersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato deliberati dal Giudice Civile, al fine di colmare la lacunosa disciplina afferente il rimedio esperibile avverso tale provvedimento di diniego (Cass. civ., Sez. I, 17/10/2011, n. 21400).

Nessuna norma, invece, prevede l'impugnazione del provvedimento di ammissione (emesso, peraltro, in via anticipata, dall'Ordine degli Avvocati), da parte di un soggetto diverso da quello destinatario del beneficio.

Conseguentemente, l'istanza dell'██████████ del nuovo difensore di ██████████ ██████████ ██████████ di revoca del provvedimento del ██████████, è inammissibile, per difetto di legittimazione attiva.

Pertanto, il provvedimento ammissivo, allo stato, deve restare fermo, atteso che, salvo il caso – che qui non ricorre – di azione o resistenza in giudizio con mala fede o colpa grave – sulla base delle sole deduzioni dell'istante, e della documentazione allegata, questa Corte non può revocare il beneficio, spettando all'Amministrazione Finanziaria di effettuare le dovute verifiche.

Peraltro, dalla stessa documentazione prodotta dalla difesa dell'attore, risulta che, in data ██████████, è stata inoltrata all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di ██████████ una richiesta di revoca del provvedimento ammissivo, protocollata al n. ██████████.

Se e quando, a seguito delle verifiche effettuate, dovesse essere accertato, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, l'insussistenza dei presupposti reddituali per la concessione del beneficio, si provvederà di conseguenza, atteso che la revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.

In ogni caso, si ritiene opportuno, da parte di questa Corte, inviare copia della presente sentenza all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di [redacted], per i provvedimenti di sua competenza. La condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, pertanto, va effettuata a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del T.U. cit., il quale stabilisce che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

Detta liquidazione va effettuata, tenendo presenti i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, per intero, e non già dimezzati, ex art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Invero, la S.C., con ordinanza n. 22017 del 11/09/2018, ha stabilito che *"In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità"*.

Tale orientamento, è stato ribadito, da ultimo, dalla S.C., con ordinanza n. 11590 del 03/05/2019. Poiché il presente giudizio non ha carattere impugnatorio, non v'è luogo al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari, Sezione Famiglia e Minori, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara inammissibili le domande di delibazione di sentenza straniera, proposte da [redacted], volte ad ottenere la pronuncia di efficacia


nel territorio della Repubblica Italiana della Sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese del [redacted], per la mancanza del certificato del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con cui fu dichiarata la nullità del matrimonio celebrato in Germania il [redacted] tra i Sigg.ri [redacted], nato a [redacted] il [redacted] ed ivi residente alla Via [redacted] n. [redacted] e [redacted], nata a [redacted] il [redacted], residente in [redacted].

- 2) Condanna l'attore [redacted], al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali e competenze del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minori della Corte di Appello, il giorno 22.03.2019

Il Presidente estensore

Dott. Filippo Labellarte



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari, 22/03/19
(Giuse. Molinaris FICCO)

3